DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1971

che autorizza la Repubblica federale di Germania ad ammettere, fino al 30 aprile 1972, la commercializzazione di sementi certificate di avena altissima e di avena bionda soggette a requisiti ridotti

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(71/94/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata dalla direttiva del 18 febbraio 1969 (2), in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Repubblica federale di Germania,

considerando che le condizioni atmosferiche sfavorevoli che hanno imperversato nella Repubblica federale di Germania durante il 1970 hanno notevolmente ridotto la qualità delle sementi di avena altissima e di avena bionda, talché, per gran parte delle sementi presentate alla certificazione, non può essere rispettato il tasso di facoltà germinativa minima prescritto per l'avena altissima, né la percentuale ammessa di sementi di altre piante coltivate per l'avena bionda ;

considerando che è impossibile coprire soddisfacentemente tutto il fabbisogno con sementi certificate di avena altissima e di avena bionda provenienti da altri paesi membri, e rispondenti a tutte le condizioni fissate per la certificazione ;

considerando che è opportuno autorizzare la Repubblica federale di Germania, fino al 30 aprile 1972, ad ammettere alla commercializzazione delle sementi certificate di avena altissima e di avena bionda soggette a requisiti ridotti ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere espresso dal Comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad ammettere alla commercializzazione nel proprio territorio, fino al 30 aprile 1972 :

1. Sementi di avena altissima (Arrhenaterum elatius) della categoria « sementi certificate », raccolte nel 1970, non conformi alle condizioni stabilite nell'allegato II della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, per quanto riguarda la facoltà germinativa minima oppure la percentuale ammessa di semi di altre piante coltivate, purché posseggano i seguenti requisiti :

   a) la facoltà germinativa deve raggiungere almeno il 70 % delle sementi pure

   b) la percentuale in peso di semi di altre piante coltivate non deve superare 2

   c) l'etichetta ufficiale deve indicare che la facoltà germinativa delle sementi è ridotta : facoltà germinativa minima 70 % o che il tenore in semi di altre piante coltivate è aumentato : tenore massimo 2 %.

2. Sementi di avena bionda (Trisetum flavescens) della categoria « sementi certificate », raccolte nel 1970, non conformi alle condizioni stabilite nell'allegato II della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, per quanto riguarda la percentuale ammessa di semi di altre piante coltivate, purché posseggano i seguenti requisiti :

   a) la percentuale in peso di semi delle specie di Poa non deve essere superiore a 3 ; fino a questo tenore, non va considerata come una impurità

   b) l'etichetta ufficiale deve indicare che il tenore in semi delle specie di Poa è aumentato : tenore massimo 3 %.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. L 48 del 26. 2. 1969, pag. 8.